

531.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 — Acquisto da parte dell'Ente poste delle partecipazioni di controllo del gruppo SDA) .....	11
Missioni valedoli nella seduta del 4 maggio 1999 .....	3	(Sezione 6 — Procedure per l'espianto degli organi) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	(Sezione 7 — Servizio di scorta a personalità politiche) .....	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 8 — Programma di protezione per testimoni di mafia) .....	13
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 9 — Riparto di fondi per progetti comunali di recupero urbanistico ed edilizio) .....	14
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 10 — Uso di proiettili all'uranio esaurito nelle operazioni militari della Nato nei Balcani) .....	15
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	5	(Sezione 11 — Fusione gruppo Ansaldo-Breda) .....	16
<b>Interpellanze urgenti</b> .....	6	<b>Disegno di legge S. 3593 (approvato dal Senato) n. 5809</b> .....	18
(Sezione 1 — Gestione amministrativa della Federazione italiana gioco calcio) .....	6	(Sezione 1 — Articolo 24 ed emendamenti) .	18
(Sezione 2 — Salvaguardia della cattedrale di Massa Marittima) .....	8	(Sezione 2 — Articolo 25 ed emendamenti) .	18
(Sezione 3 — Destinazione di fondi per la ricostruzione post-terremoto alla comunità montana di Fortore Beneventano) .....	10	(Sezione 3 — Articolo 26 ed emendamenti) .	21
(Sezione 4 — Modalità di vendita delle azioni Telecom) .....	10	(Sezione 4 — Articolo 27, emendamenti e subemendamento) .....	21

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

	PAG.		PAG.
(Sezione 5 — Articolo 28, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	22	(Sezione 11 — Articolo 34 ed emendamenti) .....	29
(Sezione 6 — Articolo 29, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	24	(Sezione 12 — Articolo 35 ed emendamenti) .....	30
(Sezione 7 — Articolo 30 ed emendamenti) .	25	(Sezione 13 — Articolo 36 ed emendamenti) .....	34
(Sezione 8 — Articolo 31 ed emendamenti) .	26	(Sezione 14 — Articolo 37 ed emendamenti) .....	36
(Sezione 9 — Articolo 32 ed emendamenti) .	27	(Sezione 15 — Articolo 38 ed emendamenti) .....	37
(Sezione 10 — Articolo 33 ed emendamenti) .....	29		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valesvoli nella seduta  
del 4 maggio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

*Alla ripresa pomeridiana della seduta.*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Novelli, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 3 maggio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MANZIONE: « Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari » (5976).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

TERZI ed altri: « Disposizioni in materia di incompatibilità tra cariche pubbliche e modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5743);

*II Commissione (Giustizia):*

CICU ed altri: « Modifica all'articolo 2683 del codice civile, in materia di trascrizione relativa agli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico » (5876) *Parere delle Commissioni I e IX;*

CARMELO CARRARA: « Modifiche all'articolo 210 del codice di procedura penale in materia di esercizio della facoltà di non rispondere » (5899) *Parere della I Commissione;*

*V Commissione (Bilancio):*

S. 2793-B-ter. — « Disposizioni in materia finanziaria e contabile » (*approvato, a seguito di stralcio, dalla Camera e modificato dal Senato*) (4354-quinquies-B) *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*VII Commissione (Cultura):*

ANGHINONI ed altri: « Norme in materia di pubblicità dei vincitori di concorsi

a premi televisivi» (5911) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

TOSOLINI: «Disposizioni in favore delle popolazioni danneggiate dall'inquinamento acustico dell'aeroporto Malpensa 2000» (5887) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XIV;*

S. 2344. — Senatori VELTRI ed altri: «Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche» (*approvata dalla XIII Commissione permanente del Senato*) (5973) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

*XI Commissione (Lavoro):*

S. 3892. — «Valorizzazione della funzione del personale della scuola» (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (5974) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

**Trasmissione dal ministro del commercio con l'estero.**

Il ministro del commercio con l'estero ha trasmesso, con lettera in data 26 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 156, la relazione sui risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni riferita all'anno 1998 (doc. CXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 28 aprile 1999, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 10, della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria per l'anno 1998 (doc. CXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.**

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere del 28 aprile 1999, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Giancarlo GIORGETTI n. 9/5267-bis-B9, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 1998, concernente la riduzione della penale praticata per l'estinzione anticipata dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, e, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Commissione CHIAPPORI ed altri n. 7/00655, approvata dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) il 17 marzo 1999, concernente lo stanziamento di risorse per la ripresa delle attività produttive nella provincia di Imperia, colpita dall'alluvione del settembre 1998.

La suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) e alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di

riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 129220;
- nn. 130405 e 130648 (*alla I Commissione*);
- n. 137541 (*alla II Commissione*);
- n. 130387 (*alla III Commissione*);
- n. 133572 (*alla VIII Commissione*);
- nn. 126574 e 130408 (*alla X Commissione*);
- nn. 128506 e 137542 (*alla XI Commissione*);
- nn. 127073 e 129530 (*alla XII Commissione*);
- n. 133228 (*alla XIII Commissione*).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto n. 125889 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

decreto del 25 febbraio 1999 e del 10 marzo 1999 del ministro delle finanze (*alla VI Commissione*);

decreto del 22 aprile 1999 del ministro dell'ambiente (*alla VIII Commissione*).

#### **Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 28 aprile e 3 maggio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie dell'11 e 18 marzo 1999.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 maggio 1999, pagina 3, seconda colonna, ventunesima riga, il numero « 5949 » è sostituito dal seguente « 5948 ».

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 - Gestione amministrativa della Federazione italiana gioco calcio)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere — premesso che:

la vicenda del *doping* sportivo esplosa nel ciclismo, prima, e nel calcio, poi, sollevata coraggiosamente nell'estate 1998 dall'allenatore dell'associazione sportiva Roma, Zeman, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nel sistema dei controlli degli atleti da parte del laboratorio dell'Acqua Acetosa — nonostante le conclusioni farsa della Commissione del Coni — determinando la chiusura dello stesso, il conseguente affidamento dei controlli a laboratori esteri, come se in Italia non vi fossero strutture idonee (e se ciò fosse vero bisognerebbe interpellare il ministero della sanità), l'apertura di una vasta inchiesta della magistratura ordinaria e le conseguenti dimissioni del presidente del Coni dottor Pescante;

il rinnovo dei vertici del Coni appare come logica conseguenza della mancata azione di vigilanza su una materia delicata che riguarda gli atleti e il futuro dei giovani italiani e in coerenza con i programmi e le attività *antidoping* deliberate dal Consiglio nazionale del 28 febbraio e 30 aprile 1997;

nessun riflesso — come pure sarebbe stato auspicabile — si è finora riscontrato nei vertici della Federcalcio di fronte alla gravità e al susseguirsi degli avvenimenti;

ai problemi generali del mondo dello sport e a quelli di contrasto al *doping* si

aggiungono quelli finanziari derivanti dalla caduta degli introiti del Totocalcio in conseguenza anche della grave perdita di credibilità del concorso pronostici calcistici, come nel caso della vicenda e sentenza sportiva Venezia-Bari. L'emersione di vicende oscure come quelle della partita Rieti-Pomezia chiama pesantemente in causa le responsabilità dei vertici federali. A ciò si aggiunge, poi, lo straordinario successo di giochi concorrenti che si riflette sul Coni, sulle sue difficoltà di finanziamento rispetto ai ritmi e ai programmi di spesa a fronte degli appuntamenti sportivi internazionali;

il Coni figura tra gli enti che ricevono contributi statali sottoposti al controllo della Corte dei conti rientrando nella disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

la gestione corrente del Coni risulta totalmente condizionata dall'andamento dei concorsi pronostici legati alle competizioni sportive di calcio per la realizzazione delle attività istituzionali;

è stato rilevato come la situazione del calcio appare singolare perché, nonostante esso sia uno sport nazionale, conferisce alla propria federazione un'entrata contributiva irrisoria se posta in relazione con il totale dell'entrata corrente (nel 1997: 1,51 per cento): evidentemente l'espressione finanziaria dell'amplissima e molto motivata partecipazione di base non si incanala in direzione della federazione stessa;

i debiti finanziari e bancari riguardano 15 federazioni ma sono per lo più concentrati nella situazione patrimoniale della Figc per 14,9 miliardi rispetto ai complessivi 38,5 miliardi;

nel rapporto tra Coni e Federazione italiana gioco calcio si evince come questa abbia avuto trasferimenti dal Coni classificati come entrate correnti per 337,9 miliardi e entrate contributive per 5,1 miliardi nel 1997;

il bilancio della Figc, come quello di tutte le Federazioni sportive, è sottoposto al controllo del Coni in quanto preposto alla diffusione dello sport, che a sua volta è sottoposto al controllo della Corte dei conti in applicazione della sopraindicata legge 21 marzo 1958, n. 259;

lo stesso Coni redige un documento contabile secondo quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento di contabilità e amministrazione degli enti pubblici del parastato sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, provvedendo alla riassunzione delle risultanze delle gestioni a carattere federativo con la depurazione dei movimenti interni delle varie gestioni;

il bilancio consolidato del Coni costituisce la fonte degli aspetti economico-finanziari, e quindi indirettamente gestionali, del variegato mondo delle Federazioni sportive nazionali, risultando la dipendenza delle Federazioni sportive, nessuna esclusa, dai finanziamenti del Coni;

nell'ultima gestione della Figc si riscontrano gravi anomalie soprattutto nei rapporti con gli *sponsor*, in particolare relativamente alla scelta dello *sponsor* della federazione in sostituzione della ex IP, e in ultimo nel contratto stipulato con l'azienda produttrice dell'acqua minerale Uliveto;

la Figc, in occasione del centenario, ha promosso una serie di costose iniziative con la partecipazione di *sponsor* per 2,5 miliardi con un disavanzo di 3,5 miliardi, rispetto ai 6 miliardi di spese complessive;

nel mese di dicembre, alla scadenza del contratto con lo *sponsor* della squadra nazionale, si è provveduto a bandire una gara per la scelta dello *sponsor*, che è stata vinta non da una singola azienda, ma da una società di servizi che avrebbe dovuto

garantire l'importo proveniente da un certo numero di aziende, mentre risulta che non sono state ancora indicate le aziende sostenitrici, né risulta essere stata pagata la prima rata prevista dal contratto; in passato la Figc aveva sistematicamente rifiutato questo tipo di soluzione —:

se risulti che la Figc abbia rispettato le procedure previste dal regolamento amministrativo interno del Coni relativamente ai contratti di sponsorizzazione che innovano radicalmente e profondamente rispetto agli orientamenti manifestati in passato dalla stessa Figc;

quali iniziative intenda assumere per rafforzare i poteri di controllo gestionale e finanziario del Coni rispetto ai bilanci delle federazioni sportive, affinché agiscano nel pieno rispetto delle procedure vigenti e della trasparenza;

se risulti che è stato definito un accordo tra Figc e il fornitore dell'acqua Uliveto senza ricorrere a una gara pubblica;

se risulti che l'utilizzo dell'acqua prodotta dalla società Uliveto da parte delle squadre nazionali sia avvenuto su precisa indicazione dello *staff* medico della Figc, in tal modo condizionandosi la scelta effettuata con un giudizio che non può non essere considerato un giudizio di parte;

se risulti che la valutazione del corrispettivo di settecento milioni derivante dall'accordo sia adeguata e veritiera in considerazione del fatto che la valutazione per i fornitori del 1982/1983 era dello stesso ammontare e, dunque, in 15 anni, essa non sembri aver subito variazioni significative, nonostante nel settore calcistico si registrino fortissimi incrementi dei costi;

se risulti che l'accordo tra Figc e acqua Uliveto decorra dal 1° gennaio 1999, mentre la società Uliveto ha pro mosso l'azione pubblicitaria come fornitore della Nazionale di calcio da prima dei mondiali di Francia 1998;

se siano stati contabilizzati eventuali proventi dello sfruttamento dai mondiali di calcio 1998 alla data di decorrenza del contratto;

se gli introiti percepiti dalla Federcalcio per gli *sponsor* siano adeguati ai valori di mercato e se la Federcalcio abbia provveduto a preventive attente verifiche da parte di aziende specializzate del settore;

se si siano riscontrate situazioni similari per altre aziende di sponsorizzazione;

a quanto ammontino gli introiti diretti ed indiretti (*sponsor*, partite di calcio) per le celebrazioni del «centenario» della Figc e se risulti che la Federcalcio debba ripianare con un ingente intervento finanziario valutato in tre miliardi le spese per il «treno» di tale evento celebrativo;

se il Coni sia stato tempestivamente informato dai responsabili della Figc rispetto alle scelte relative agli accordi di sponsorizzazione in atto;

se non ritenga che alla luce di tali indicazioni si imponga una attenta valutazione dei rapporti tra *sponsor* e federazioni sportive anche in relazione alle esigenze di finanziamento e di funzionamento del Coni.

(2-01724) «Manziona, Angeloni».  
(22 marzo 1999).

### **(Sezione 2 – Salvaguardia della cattedrale di Massa Marittima)**

#### **B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

è condivisibile il clamore che ha suscitato nella stampa e nell'opinione pubblica italiana ed internazionale il progetto attinente alla realizzazione di un centro commerciale e box interrati a uso privato,

previsti nell'area compresa tra piazzale Mazzini e via Massetana Nord a ridosso della cattedrale di Massa Marittima (Grosseto), monumento eretto nei primi anni del XIII secolo, che manifesta oggi, in molti suoi punti, una fragilità strutturale che anche i restauri della facciata, ancora in corso, hanno confermato;

il progetto comprende un centro commerciale di 10.000 metri cubi, una quarantina di garage interrati e 17 posti auto ed è finanziato con il contributo di un miliardo e settecento milioni dei fondi del Giubileo *extra* Lazio;

il capitolo della cattedrale ha ritenuto improponibile l'intervento sia per la sicurezza statica della cattedrale di San Cerbone sia perché deturperebbe l'immagine dello straordinario complesso architettonico, inserendosi nell'area circostante;

i lavori, con ogni probabilità, non riuscirebbero ad essere conclusi entro i termini precisi stabiliti per le opere connesse al Giubileo e, contemporaneamente, la violenza e la grossolanità dell'opera mostrano in modo inequivocabile la pochezza delle valutazioni effettuate al momento della formazione delle graduatorie per la concessione dei finanziamenti giubilari;

dal punto di vista geologico l'intervento previsto è stato inserito nella classe di fattibilità 3 («Fattibilità limitata», delibera regione Toscana 94/85), che equivale a un livello di rischio medio-alto e rende necessaria (così come raccomandato anche nelle conclusioni della relazione geologica del 4 giugno 1998 che accompagna l'atto del consiglio comunale n. 83 del 18 luglio 1998, con il quale si è approvata la variante al Piano regolatore generale per il riassetto tra piazza Dante e piazzale Mazzini) la realizzazione di una serie di indagini di dettagli, che debbono essere condotte, così come recita la delibera sopra ricordata, a livello di «area complessiva» costituendo l'esecuzione di quanto previsto dalle indagini di dettaglio, in termini di miglioramento delle caratteristiche del terreno di fondazione, eccetera, un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia;

l'area circostante il sito è caratterizzata da una estrema vulnerabilità, evidenziata da tutta una serie di eventi verificatisi nel corso degli anni quali:

a) cedimenti verificatisi sul lato sud-occidentale della Cattedrale (con il travertino alla base) sulla via Butigni, che hanno reso necessaria l'infissione nel terreno di pali metallici e l'erezione di un muro di sostegno;

b) sprofondamento della strada sulla via Massetana immediatamente a ridosso della zona oggetto dell'intervento;

c) problemi di stabilità del palazzo ospitante gli uffici finanziari, inagibile da oltre due anni per la presumibile presenza di acqua nella zona delle fondazioni (tanto da rendere necessaria l'installazione di alcuni piezometri), che hanno avuto come conseguenza lo spostamento degli uffici in altra sede;

l'area del centro storico di Massa Marittima risulta priva di vincoli paesaggistici (soltanto la Cattedrale è sottoposta a vincolo) e il comune e la Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Siena e Grosseto hanno avanzato la richiesta all'Unesco di inserire il centro storico di Massa Marittima nell'elenco del patrimonio monumentale mondiale;

anche la Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le province di Siena e Grosseto si è dichiarata, con lettera prot. n. 4391 dell'8 aprile 1999 incompetente « non essendo l'area soggetta ad alcun vincolo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali »;

il 7 aprile è stato approvato il Piano territoriale di coordinamento della provincia di Grosseto e, per quanto riguarda la zona del centro storico di Massa Marittima adiacente alla cattedrale, dove dovrebbe essere realizzato il progetto di posti macchina e centro commerciale, le norme del Piano territoriale di coordinamento prevedono la « tutela integrale » per l'area interessata, per la quale, se fosse stato in

funzione il PTC, non sarebbe stato nemmeno possibile ipotizzare un intervento del genere;

si apprende dalle agenzie di stampa che il Ministro per i beni e le attività culturali avrebbe deciso la sospensione dei lavori per un brevissimo lasso di tempo, limitando la sospensione al tempo necessario per i tecnici dei beni culturali per esaminare due relazioni della società costruttrice riguardanti gli « effetti statici sul monumento e la geologia della zona » —:

se non ritenga che debba essere salvaguardato l'intero complesso della Cattedrale, ivi compresa la rupe ove essa sorge, gli antichi spazi a orto, i resti delle mura medievali che sono parte del monumento e che storicamente erano considerati un'estensione della chiesa aventi le sue stesse prerogative, compreso il fatto che vi si poteva esercitare il diritto di asilo;

se non ritenga di dover più coraggiosamente applicare la legge n. 1089 del 1939, assumendosi, come è necessario e doveroso, la responsabilità di tutelare l'area circostante il bene culturale tutelato, non limitando l'intervento alla sola verifica degli eventuali rischi per la staticità dell'edificio, ma applicando al monumento e al suo circondario i principi universalmente riconosciuti dalla cultura della conservazione e della tutela che, dalla legge Bottai fino a oggi, riconosce che anche gli spazi connessi a un edificio e storicamente legati ad esso ne fanno parte integrante e vanno del pari tutelati e conservati;

se non ritenga il Ministro interrogato di dover sottoporre immediatamente a vincolo *ex* articolo 21 della legge 1089/39 (vincolo di rispetto), quella parte del centro storico di Massa Marittima che circonda la Cattedrale di San Cerbone, in modo da avere una completa e certa tutela della Cattedrale e delle sue pertinenze;

se non ritenga di dover chiedere la sospensione di ogni intervento nell'area in questione in considerazione dei gravissimi ed irreparabili rischi descritti, facendo ricorso all'articolo 20 della citata legge

n. 1089 del 1939, in attesa della apposizione del necessario e doveroso vincolo a tutela delle distanze, delle misure e delle altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939, che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce, che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

quali valutazioni e quali elementi abbiano consentito l'inserimento di un progetto di tale natura fra quelli compresi nel programma del Giubileo fuori Lazio, godendo dei relativi finanziamenti.

(2-01768) « Paissan, Turrone ».  
(20 aprile 1999).

**(Sezione 3 – Destinazione di fondi per la ricostruzione post-terremoto alla comunità montana di Fortore Beneventano)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

sono circa 15 anni che si sta aspettando l'attuazione integrale della norma di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente « interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 »;

i comuni colpiti dall'evento sismico del 1980 hanno adottato piani di ricostruzione in alternativa ai centri già colpiti e quindi dichiarati inagibili dalle autorità preposte;

è necessario incentivare la realizzazione di infrastrutture essenziali a supporto dello sviluppo socio-economico del territorio e della rinascita delle comunità colpite dal sisma nel 1962 e nel 1980 –:

quali iniziative intenda adottare al fine di rendere noto l'importo esatto dei fondi, assegnati a suo tempo alla regione Campania per il piano di sviluppo della regione, attualmente ancora disponibili, e se non ritenga di destinare una parte di essi ad interventi intersettoriali nella zona della comunità montana del Fortore beneventano, caratterizzata da oggettive condizioni di marginalità e di sottosviluppo.

(2-01763) « Pistelli, Mario Pepe ».  
(20 aprile 1999).

**(Sezione 4 – Modalità di vendita delle azioni Telecom)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

la legge 30 luglio 1994, n. 474, prescrive, tra l'altro, che « tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore delle telecomunicazioni sono individuate quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta una clausola che attribuisca al ministero del tesoro la titolarità, tra gli altri, del potere di gradimento per partecipazioni che rappresentino almeno la ventesima parte del capitale sociale »;

tale gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci;

Telecom è stata, al momento della privatizzazione, inserita tra le società di cui al punto a), come dimostra il fatto che nell'articolo 5 del suo statuto è stata inserita, a norma della suddetta legge n. 474, la clausola che attribuisce al ministero del tesoro i poteri suddetti;

Telecom è oggetto di un tentativo di scalata che riguarda più del 20 per cento del capitale sociale;

tale scalata non si è ancora concretata con la presentazione del necessario « documento di offerta » prescritto dall'articolo 6 del regolamento applicativo del testo unico sulla finanza di impresa (cosiddetta legge Draghi);

risulta che gli istituti di credito italiani ed esteri che dovrebbero finanziare la scalata di cui sopra mettono come condizione per concedere il finanziamento stesso l'assicurazione preventiva che il Governo italiano conceda il necessario gradimento per il trasferimento delle azioni —:

se non ritenga che la eventuale preventiva assicurazione costituirebbe una chiarissima violazione della citata legge 30 luglio 1994, n. 474, perché impedirebbe allo Stato italiano di conoscere, come richiesto dalla legge stessa, la identità dei cessionari, elemento fondamentale per il rilascio del gradimento.

(2-01756) « Grimaldi, Nesi ». (12 aprile 1999).

**(Sezione 5 — Acquisto da parte dell'Ente poste delle partecipazioni di controllo del gruppo SDA)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

il consiglio di amministrazione delle Poste Italiane SpA, convocato d'urgenza il 21 maggio 1998, deliberò l'acquisizione delle partecipazioni di controllo del gruppo SDA;

lo scopo di tale acquisizione fu giustificato dal fatto che altre Poste europee (olandesi, tedesche, francesi) miravano ad acquisire maggiori spazi nel mercato ita-

liano nel settore del corriere espresso ed avevano avanzato allo stesso gruppo SDA proposte di acquisizione;

le Poste Italiane SpA intendono procedere ad ulteriori acquisizioni;

le Poste Italiane SpA intendono portare avanti altri progetti già in cantiere quali attività assicurativa (Poste Vita SpA), attività finanziarie (Sim Poste SpA);

allo stato attuale non si conoscono i dati relativi agli eventuali scostamenti economico-finanziari rispetto al piano d'impresa —:

quali siano le ragioni che hanno impedito alle Poste Italiane SpA, in alternativa a tale acquisizione, di riorganizzare con propri mezzi e con proprie risorse umane il settore del corriere espresso che rappresenta, come è noto, un segmento strategico del mercato postale, settore nel quale le Poste Italiane SpA sono storicamente già presenti, anche se purtroppo in modo non adeguato rispetto al ruolo che compete loro;

quale sia il costo complessivo dell'operazione di acquisizione nonché la relativa congruità del prezzo pagato in rapporto al patrimonio del gruppo e come si sia conciliato l'esborso finanziario in rapporto alle risorse disponibili;

perché, malgrado la richiesta di chiarimenti contenuta nel verbale del 3 giugno 1998, non sia stata ancora fornita la documentazione richiesta dal collegio dei revisori dei conti in merito all'operazione di cui sopra;

quali siano i risultati conseguiti a distanza di circa un anno, in termini di maggior fatturato e di utile di settore eventualmente conseguito;

se sia stato previsto un ulteriore impegno finanziario connesso al funzionamento ed all'integrazione del gruppo acquisito con Poste Italiane SpA e se le unità lavorative del gruppo SDA (sembra circa 800) possano in alcun modo essere motivo di riduzione di personale delle Poste Italiane SpA;

se, in relazione all'acquisizione del gruppo SDA, sia stato necessario avvalersi di specifiche consulenze, precisandone, eventualmente, il numero ed il costo.

(2-01773) « Ciani, Abbate, Albanese, Angelici, Boccia, Cananzi, Casinelli, Ceremigna, Delbono, Ferrari, Frigato, Galletti, Giacalone, Domenico Izzo, Ladu, Maggi, Moroni, Palma, Giorgio Pasetto, Mario Pepe, Piccolo, Pistone, Risari, Fioroni, Riva, Rognà Manassero Costigliole, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Scozzari, Servodio, Valetto Bitelli, Voglino, Niedda, Repetto ».

(21 aprile 1999).

**(Sezione 6 – Procedure per l'espianto degli organi)**

**F)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere – premesso che:

dagli organi di stampa si apprende che il 10 aprile 1999 in seguito ad un incidente stradale, Giorgio Rinzivillo, studente universitario di 22 anni, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, e dichiarato clinicamente morto;

i genitori di Giorgio, persa ogni speranza, avevano dato il proprio assenso al prelievo degli organi;

in attesa del decorso dei tempi necessari per avviare le procedure di prelievo, il ragazzo ha dato segni di vita, con stupore dello stesso personale sanitario;

da dichiarazioni rese dal direttore sanitario Vincenzo Manenti, così come riportato dagli organi di stampa, risulta che l'equipe medica si era già predisposta ad

un'eventuale donazione degli organi acquisendo in modo informale il consenso dei genitori di Giorgio –:

se non si ritenga opportuno attivarsi perché sia verificato il rispetto della procedura relativa alla richiesta ai familiari di dichiarazione di volontà al prelievo degli organi, in considerazione del fatto che se effettivamente la richiesta è avvenuta « in maniera informale », come riportato in premessa, ciò palesa il mancato rispetto della particolare condizione emotiva cui i genitori erano in quel momento sottoposti e configura da parte del personale medico un comportamento sanzionabile;

se, nel caso di ottemperanza alla procedura, non si ritenga necessario valutare l'opportunità di riesaminare l'intera normativa in riferimento all'accertamento di morte.

(2-01782)

« Comino, Cè »

(29 aprile 1999).

**(Sezione 7 – Servizio di scorta a personalità politiche)**

**G)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'interno e della difesa, per sapere – premesso che:

il servizio scorta alle personalità politiche viene vissuto dalla maggior parte dei cittadini come espressione di un anacronistico privilegio, non legato a reali esigenze di sicurezza del soggetto scortato;

non risulta che ci sia una disciplina legislativa sull'assegnazione delle scorte a personalità politiche che rivestano, o abbiano rivestito, cariche istituzionali o di partito –:

quali siano i criteri in base ai quali viene assegnato il servizio scorta a perso-

nalità politiche (che non ne abbiano già titolo per altre ragioni, ad esempio, per essere magistrati) e, in particolare:

a) quali siano le direttive per coloro i quali rivestano, o abbiano rivestito, incarichi di governo o presso altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale nonché presso le regioni e gli enti locali;

b) quale sia il tempo giornaliero di effettuazione del servizio scorta, se esso comprenda anche spostamenti non inerenti alle cariche ricoperte e sia esteso anche a congiunti o persone che abbiano comunque rapporti con il titolare della carica e, in caso positivo, secondo quali indicazioni;

c) quale sia il grado di pericolo preso in considerazione e gli indicatori dello stesso;

quali siano gli organi chiamati, a seconda dei casi, a decidere, da un lato, i criteri di assegnazione delle scorte e, dall'altro, la singola, concreta assegnazione delle stesse sulla base dei medesimi criteri, nonché quali siano i procedimenti che si svolgono dinanzi a tali organi;

quale sia il grado di riservatezza assicurato agli atti che definiscono quei criteri;

quali siano le personalità che, allo stato, godono del servizio di scorta;

quale sia il numero degli addetti e dei mezzi delle forze di polizia impegnati in quel servizio.

(2-01746)

« Vito ».

(7 aprile 1999).

**(Sezione 8 – Programma di protezione per testimoni di mafia)**

**H)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella seduta del 4 marzo 1999 il sottosegretario all'interno Giannicola Sinisi

ha risposto ad una interpellanza urgente dei deputati dell'allora componente del gruppo misto « L'Italia dei Valori » riguardante i fratelli Verbaro e le sorelle Castiglione, testimoni di mafia in processi nei quali sono stati comminati molti ergastoli;

la risposta del sottosegretario è stata giudicata dagli interpellanti non soddisfacente rispetto ai seguenti problemi: assistenza e reinserimento lavorativo di Rossella Castiglione; esclusione dal programma di protezione di Giuseppe Verbaro; programma di protezione per Domenico Verbaro lontano da Reggio Calabria;

i problemi di cui si parla sono stati ripetutamente esposti al Ministro dell'interno e allo stesso sottosegretario senza alcun esito;

la commissione parlamentare antimafia, a conclusione di un'audizione di Rossella Castiglione, con una relazione dell'onorevole Mantovano ha sottolineato le inadempienze del ministero dell'interno e degli organismi che si occupano dei programmi di protezione dei testimoni di mafia;

Giuseppe Verbaro ha più volte denunciato i comportamenti di alcuni funzionari dello Stato i quali hanno fatto di tutto, a suo dire, per creare le condizioni tese ad estrometterlo dal programma di protezione;

l'interpellante, negli incontri con il Ministro e con il sottosegretario, e i deputati dell'allora componente « L'Italia dei Valori » nell'interpellanza urgente hanno chiesto al Ministro dell'interno di promuovere una inchiesta amministrativa per verificare se le denunce di Giuseppe Verbaro corrispondano al vero o no;

negli incontri, a Giuseppe Verbaro è stato contestato anche il coinvolgimento della sua convivente in fatti riguardanti spaccio di stupefacenti, rivelatisi poi ine-

sistenti, come è stato constatato dai magistrati della procura di Reggio Calabria i quali l'hanno prosciolta dalle accuse;

con lettera del 9 marzo 1999 il Procuratore nazionale antimafia dottor Pier Luigi Vigna, in risposta ad una richiesta dell'interpellante, lo ha informato che la DNA con parere espresso l'8 maggio 1997 aveva « evidenziato che la tutela da apprestare doveva essere compatibile con la permanenza dei Verbaro in Reggio Calabria, attesa all'attività di panificazione svolta » —:

se alla luce della posizione della Commissione antimafia e del Procuratore nazionale antimafia non ritenga urgente rivedere tutta l'impostazione del Ministro dell'interno riguardante la protezione dei fratelli Verbaro e a Rossella Castiglione, intervenendo perché Giuseppe Verbaro venga riammesso al programma di protezione da garantire, per entrambi i fratelli, a Reggio Calabria e a Rossella Castiglione venga assicurato l'inserimento in un'attività lavorativa consona al suo titolo di studio;

se non ritenga di promuovere con urgenza una inchiesta amministrativa per verificare atti e comportamenti dei funzionari denunciati da Giuseppe Verbaro;

se non ritenga che in assenza di comportamenti trasparenti, corretti ed efficaci, il numero dei testimoni di mafia è destinato a diminuire con grave pregiudizio per la lotta alla criminalità organizzata.

(2-01779) « Veltri, Sica, Piscitello ».  
(27 aprile 1999).

**(Sezione 9 — Riparto di fondi per progetti comunali di recupero urbanistico ed edilizio)**

**I)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere premesso che:

l'amministrazione comunale di Falconara Marittima ha redatto un programma

di intervento riguardante l'area urbana denominata Fiumesino nord, che, più di ogni altra, necessita di una forte ed incisiva azione di recupero urbanistico-edilizio per il degrado del patrimonio edilizio ed ambientale, la carenza di servizi e di attrezzature pubbliche con conseguenti ricadute negative di carattere sociale ed economico;

il comune di Falconara Marittima, ha predisposto il progetto di « contratto di quartiere », nei confronti del quale la regione Marche ha impegnato un finanziamento integrativo pari a 1.037 milioni;

il comitato esecutivo del Cer ha predisposto la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai comuni per accedere ai fondi statali riservati al nuovo strumento « integrato » per le periferie nella quale il progetto presentato dal comune di Falconara era al 51° posto;

risulta da notizie di stampa che una ulteriore somma di lire 100 miliardi derivanti da economie di spesa su programmi pregressi consente di aggiungere altri 8 programmi alla lista già approvata, che è di 46;

l'ordine della graduatoria oltre il 46° posto è stato però sovvertito, con motivazioni deboli e sostanzialmente inaccettabili, che tradiscono, rendendola nulla, la prima graduatoria, poiché non ne rispettano i criteri che l'hanno determinata —:

quali motivi abbiano indotto il Ministro e il Cer a « ripescare » altri otto progetti senza seguire l'ordine della graduatoria già stilata sulla base dei criteri stabiliti dal bando e poi dettagliati dalla commissione ministeriale;

se non ritenga che, a fronte delle nuove risorse che si sono potute aggiungere a quelle già previste pari a 1.600 miliardi, si debba scorrere la graduatoria già formulata, coerentemente con i criteri che lo

stesso organo di valutazione si è dato per la formazione della stessa.

(2-01745) « Sbarbati, Duca, Bastianoni, Brancati, Carotti, Ceremigna, Cesetti, Ciani, Dalla Chiesa, De Benetti, Fantozzi, Marco Fumagalli, Galdelli, Galletti, Gasperoni, La Malfa, Lenti, Manca, Mariani, Marongiu, Mazzocchin, Negri, Niedda, Orlando, Petrini, Polenta, Prestamburgo, Procacci, Repetto, Saraca, Testa, Armando Veneto ».

(6 aprile 1999).

**(Sezione 10 – Uso di proiettili all'uranio esaurito nelle operazioni militari della Nato nei Balcani)**

**L)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

nella dotazione militare della Nato e più precisamente degli Stati Uniti ci sono proiettili all'uranio esaurito;

tali tipi di proiettili sono stati usati per la prima volta nel 1991 nella guerra del Golfo causando, secondo stime di alcune organizzazioni non governative, almeno 10 mila casi di malattie legate all'esposizione con tale sostanza come tumori, leucemie e malformazioni;

l'uranio esaurito è un prodotto collaterale altamente tossico e radioattivo del processo di arricchimento dell'uranio. È chiamato così perché il contenuto dell'isotopo dell'uranio U-235 è ridotto dallo 0,7 per cento allo 0,2 per cento, durante il processo di arricchimento dell'uranio, (durante il processo di arricchimento, l'U-235 che è fissionabile, viene separato dall'uranio naturale che ne contiene pochissimo). Sostanzialmente è un isotopo dell'uranio, l'U-238 che costituisce anche il 99 per

cento dell'uranio naturale. Questo uranio esausto ha una radioattività pari al 60 per cento di quello naturale. Il tempo di dimezzamento è di 4,5 miliardi di anni;

gli Stati Uniti in conseguenza di cinquant'anni di arricchimento di uranio per le centrali nucleari e per la fabbricazione di armi nucleari ne detengono 2 miliardi di chili;

dopo aver colpito il bersaglio il proiettile rilascia nell'aria l'ossido di uranio che è altamente tossico per l'uomo e « inquinante » se disperso nell'ambiente. L'effetto delle radiazioni è di due tipi: irraggiamento e contaminazione. L'irraggiamento avviene quando si è esposti al bombardamento di particelle radioattive, mentre la contaminazione può avvenire tramite la manipolazione, l'inalazione o l'ingestione di materiale radioattivo;

da studi delle forze armate americane risulta che quando un veicolo è colpito da un proiettile contenente uranio esausto l'effetto maggiore si ha nel raggio di circa cinque-sette metri dal veicolo. Tuttavia se questo tipo di proiettile viene sparato da un aereo il raggio può essere superiore a 25 miglia (42 km);

il tempo di dimezzamento è di circa 4,5 miliardi di anni, questo tipo di arma è in realtà un'arma a lunga durata i cui effetti non si conoscono ancora;

gli Stati Uniti da parte loro definiscono « scorie nucleari » l'uranio esausto, prima di essere utilizzato per i proiettili e per le corazze dei carri armati, dopodiché questi oggetti vengono ridefiniti come armamento convenzionale;

l'opinione internazionale è che queste siano a tutti gli effetti armi chimiche, se non addirittura nucleari. La difficoltà di classificazione, dovuta anche al doppio uso (proiettili e isolamento di carri armati) rende difficile capire se e quale specifica convenzione internazionale violino. Alcune Organizzazioni non governative ritengono necessario un trattato apposito che proibisca il riutilizzo dell'uranio esausto. L'International Action Center, una organizza-

zione non governativa americana, e molte altre organizzazioni non governative stanno promuovendo una campagna per la messa al bando delle armi contenenti uranio esausto e hanno lanciato un appello internazionale per proibirne l'uso;

è probabile che la Organizzazione mondiale della sanità decida di aprire un'indagine autonoma. Gli Stati Uniti stanno ammettendo seppur a fatica che esiste una sindrome del Golfo anche se negano che l'utilizzo dell'uranio esausto sia pericoloso per l'uomo;

la sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, che fa parte della commissione Onu sui diritti umani, ha adottato delle risoluzioni nel 1996-1997 che includono le armi a base di uranio impoverito tra le armi di distruzione di massa o indiscriminate, incompatibili con il diritto umanitario internazionale;

in questi giorni sul Kosovo si stanno usando, tra gli altri, jet A-10 « Warthog » equipaggiati con cannoni Gau8/A Avenger 30 millimetri a sette canne costruiti appositamente per utilizzare proiettili all'uranio impoverito;

sono previsti per la prossima settimana arrivi di elicotteri *Apache*, per l'attacco dei carri armati serbi, anch'essi predisposti per l'uso di proiettili all'uranio impoverito perché più penetranti nei mezzi corazzati;

l'uranio impoverito è probabilmente presente anche per l'ogiva dei missili *Tomahawk*, lanciati dalla portaerei in Adriatico, anch'essi utilizzati nelle operazioni militari in Kosovo;

l'utilizzo di questo tipo di proiettili renderebbe radioattiva la zona del Kosovo per i prossimi anni esponendo quindi la popolazione del Kosovo ai rischi derivanti da radioattività —:

se non si ritenga in netto contrasto con ogni principio umanitario l'uso di tali

armi in particolare sul territorio di un popolo a protezione del quale si dichiara di fare i bombardamenti;

se risulti alle autorità italiane che nella dotazione della Nato ci siano proiettili all'uranio esaurito;

se risulti che anche nelle operazioni militari che la Nato sta conducendo in Kosovo si utilizzino armi di questo tipo;

se non si ritenga opportuno verificare se tali dotazioni vengano stoccate anche all'interno delle basi Nato presenti sul nostro territorio;

se non si ritenga opportuno, visto anche l'impegno dell'Italia per la definitiva messa al bando delle mine anti persona, attivare tutti i canali affinché si arrivi ad una moratoria sull'utilizzo di questo tipo di armi;

se nell'armamento in dotazione alle nostre Forze armate ci siano anche mezzi corazzati o proiettili contenenti uranio esaurito.

(2-01775) « Paissan, Leccese, Boato, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scania, Procacci, Saraceni, Scaglia, Turrone ».

(23 aprile 1999).

**(Sezione 11 — Fusione gruppo Ansaldo-Breda)**

**M)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

il piano di ristrutturazione della Finmeccanica prevede l'integrazione societaria tra il Gruppo Ansaldo e la Breda nel settore dei trasporti;

la fusione dei due gruppi porterà ad una razionalizzazione dei siti produttivi

con una concentrazione industriale prevalentemente in tre poli: Genova, Pistoia e Napoli;

la ristrutturazione prevede circa 550 esuberanti tra le maestranze, 237 delle quali sono dipendenti di cinque stabilimenti localizzati nel Mezzogiorno;

nei prossimi tre anni saranno collocati in Cig 45 dipendenti di Pozzuoli, 69 di Matera, 28 a Reggio Calabria e 13 a Palermo;

gli stabilimenti citati operano tutti nel settore della costruzione di carrozze e carrelli ferroviari;

in particolare, sembra troppo oneroso per lo stabilimento Ferrosud di Matera l'esuberante di 69 dipendenti su 325 totali anche in virtù dei risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di redditività;

in Basilicata la situazione dell'Ansaldo-Breda presenta motivi di legittima apprensione tra i lavoratori e in tutta l'economia industriale regionale, vista la presenza di altri due stabilimenti del Gruppo Ansaldo nell'area di Tito (Potenza) —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato di fronte alla decisione dell'Ansaldo-Breda, affinché si apra un confronto fra le parti sociali dopo la rottura per il no pronunciato dai sindacati al piano aziendale;

se intenda porre una precisa attenzione alla richiesta di commesse e al piano di potenziamento delle ferrovie a cui il destino industriale di questi siti è legato.

(2-01769)

« Soro, Molinari ».

(21 aprile 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)**

**(A.C. 5809 — Sezione 1)**

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 24.

*(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego).*

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*Sopprimerlo.*

**\*24. 1.** (23. 1.) Russo.

*Sopprimerlo.*

**\*24. 2.** (23. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

**24. 3.** Le Commissioni.

**(A.C. 5809 — Sezione 2)**

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 25.

*(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).*

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie de-

stinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: « non superare il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superare il 30 per cento »;

b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

« Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ».

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di

entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 10.** (\*24. 11.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sopprimerlo.*

**\*25. 1.** (\*24. 19.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 è soppresso.

**25. 2.** (24. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

**25. 8.** (24. 6.) Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo le parole: l'ammendamento delle strutture aggiungere le seguenti: il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria.*

**25. 5.** (24. 16.) Peretti.

*Al comma 1, dopo le parole: riequilibrio territoriale aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle zone montane.*

**25. 3.** (24. 2.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Al comma 1, dopo le parole: la crescita dell'occupazione aggiungere le seguenti: nonché la qualificazione delle produzioni.*

**25. 6.** (24. 16.) Peretti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: affluiscono sino alla fine del comma con le seguenti: affluiscono in appositi fondi regionali e delle Province autonome per lo sviluppo in agricoltura, istituita presso le regioni e le Province autonome.*

**25. 4.** (24. 5.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**25. 9.** (24. 7.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti in proporzione al prodotto interno lordo del sistema agricolo e agroalimentare di ogni singola regione e Provincia autonoma rispetto al prodotto lordo nazionale.

**25. 7.** (24. 4.) Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 11.** (\* 24. 8.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 13.** (\*24. 15.) Santori, Fratta Pasini.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*25. 14.** (\*24. 20.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*\*25. 12.** (\* 24. 9.) Anghinoni, Dozzo, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 4.*

**\*\*25. 15.** (\*24. 21.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire il termine: novanta giorni con il seguente: trenta giorni.*

**25. 18.** (24. 17.) Franz, Contento.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*25. 16.** (\*24. 10.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*25. 17.** (\*24. 22.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

**(A.C. 5809 — Sezione 3)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 26.

*(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).*

1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ».

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 1.** (\*25. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 2.** (\*25. 3.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 1.*

**26. 3.** (25. 1.) Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 4.** (25. 2.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5809 — Sezione 4)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 27.

*(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).*

1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, le variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

*Sopprimerlo.*

**27. 1.** (26. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELLE  
COMMISSIONI 27.3

*Al comma 1, sostituire le parole da:* possono essere *sino alla fine del comma con le seguenti:* per i programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

**0. 27. 3. 1** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 27.

1. Al comma 4-*quinquies* dell'articolo 2, della legge n. 468 del 1978, al quarto periodo, dopo le parole: « quelle direttamente regolate con legge » sono aggiunte le seguenti: « Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzia o rifinanzia lo stesso intervento ».

**27. 3.** Le Commissioni.

*Sostituire le parole da:* le variazioni *sino alla fine del comma con le seguenti:* per i programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

**27. 2.** (26. 1.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

## (A.C. 5809 — Sezione 5)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 28.

*(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno).*

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

*1-bis.* I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento ».

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 28.

*Sopprimerlo.*

**28. 1.** (27. 5.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**28. 2.** (27. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**28. 3.** (27. 7.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**28. 4.** (27. 8.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1-bis)*

**28. 5.** (\*27. 9.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Al comma 1-bis, sostituire la parola: 25 con la seguente: 99.*

**28. 6.** (27. 11.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

*1-ter.* All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* È concesso un contributo decennale a partire dall'anno 2000 fino al 2009 di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord anche non compresi nelle aree dove opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza Stato-Regioni.

*5-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

*5-quater.* All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e comma 5-*bis* si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni.»

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 28 con la seguente:*

ART. 28. *(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del Centro-Nord.)*

**28. 11.** Le Commissioni.

*Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

*1-ter.* All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere il seguente comma: « 5-*bis*. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno ».

**28. 10.** Le Commissioni.

*Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:*

*1-ter.* L'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.

**28. 7.** (27. 3.) Giancarlo Giorgetti.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

ART. 28-*bis*.

*(Completamento del programma di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord).*

1. Al fine di consentire il completamento della rete di metanizzazione dei

comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, con l'onere di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato, nei limiti di impegno annui di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al suddetto Ministero.

**28. 01.** (27. 01.) Parolo, Bosco, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5809 – Sezione 6)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 29.

*(Trasporti rapidi di massa).*

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e

successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 29.**

*Sopprimerlo.*

**29. 1.** (28. 1.) Savarese.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , con l'istituto del riporto contabile alla competenza degli stessi esercizi, autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**29. 2.** (28. 3.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Ai fini di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.

**29. 3.** Governo.

*Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo:*

**ART. 29-bis.**

*(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporto aereo, marittimo e terrestre).*

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie da ripartire dal Ministro dei trasporti e della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**29. 01.** Governo.

**(A.C. 5809 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 30.**

*(Società di gestione dei servizi ferroviari).*

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale

non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

*Sopprimerlo.*

**\*30. 1.** (\*29. 1.) Savarese.

*Sopprimerlo.*

**\*30. 2.** (\*29. 2.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Ciapusci, Covre.

*Sopprimerlo.*

**\*30. 3.** (\*29. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 1.*

**30. 4.** (\*29. 3.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

2. Il Governo procede alla verifica sullo stato di attuazione del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e riferisce alla commissioni competenti entro il 30 giugno 1999.

**30. 5.** (29. 4.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

**(A.C. 5809 – Sezione 8)**

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 31.

*(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).*

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al « Piano di sicurezza stradale 1997-2001 » della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipa-

zione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Al relativo onere, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 31.

*Sopprimerlo.*

**\*31. 1.** (\*30. 1.) Savarese.

*Sopprimerlo.*

**\*31. 4.** (\*30. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Sopprimerlo.*

**\*31. 2.** (\*30. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringati.

*Al comma, 1 dopo la parola: navigazione aggiungere le seguenti: anche sulla base delle segnalazioni eventualmente inviate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.*

**31. 3.** (30. 4.) Contento, Armani, Bono.

*Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

**31. 5.** Governo.

#### (A.C. 5809 – Sezione 9)

#### ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 32.

*(Comitato per l'intervento nella SIR).*

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai

sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato,

l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 32.

*Sopprimere il comma 5.*

**32. 1.** (31. 2.) Contento, Armani, Bono.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*32. 2.** (31. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*32. 3.** (\*31. 3.) Contento, Armani, Bono.

**(A.C. 5809 – Sezione 10)****ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 33.

*(Fondo nazionale per la montagna).*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario », sono aggiunte le seguenti: « e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale ».

2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 33.

*Sopprimerlo.*

**\*33. 1.** (32. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

*Sopprimerlo*

**\*33. 2.** (32. 4.) Peretti.

*Al comma 1, sostituire le parole: e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale con le seguenti: e alla regione Friuli-Venezia-Giulia.*

**33. 4.** (32. 3.) Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Pittino, Fontanini, Bosco.

*Al comma 1, dopo la parola: speciale aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.*

**33. 3.** (32. 1.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

**(A.C. 5809 – Sezione 11)****ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

ART. 34.

*(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni).*

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

**34. 1.** (\*33. 1. e 33. 2) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Bosco, Ciapusci, Chincarini, Covre, Savarese.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e.

**34. 2.** (33. 3.) Bosco, Giancarlo Giorgetti, Ciapusci, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Il Ministro del tesoro aliena dette azioni entro il 31 dicembre 2003.

**34. 5.** (33. 6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali, Savarese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di rendere più trasparente la gestione dell'ente nazionale di assistenza al volo nella fase di trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni il governo provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione entro il 31 luglio 1999.

**34. 3.** (33. 4.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1996, n. 665, so-

stituire la parola « aeroportuale » con la parola « aeronautica ».

**34. 4.** (33. 5.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

(A.C. 5809 – Sezione 12)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 35.

*(Continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente).*

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. Il presidente della regione, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sardegna e delle pubbliche amministrazioni interessate. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte

tra gli scali sardi e nazionali, come stabiliti dalla medesima conferenza di servizi, è comunicata all'Unione europea.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta;

g) l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 5, qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Presidente della Regione indice la gara d'appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.

5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:

a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio

1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;

b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non può superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 35.

*Sopprimerlo*

\*35. 1. (34. 10.) Mammola, Possa.

*Sopprimerlo*

\*35. 2. (34. 1.) Savarese.

*Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Sardegna con le seguenti: le isole*

### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**35. 3.** (34. 2.) Savarese.

*Al comma 1 all'alinea dopo le parole: la Sardegna aggiungere le seguenti: e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.*

*Conseguentemente al medesimo comma lettera a) dopo la parola: Sardegna inserire le seguenti parole: e delle isole minori della Sicilia.*

*Conseguentemente al medesimo comma lettera b) sostituire le parole da: con il Presidente sino a: aeroportuali della Sardegna con le seguenti: con i Presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.*

*Conseguentemente al comma 4 primo periodo sostituire le parole: il Presidente della Regione con le seguenti: i Presidenti delle Regioni.*

*Conseguentemente al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: L'uno per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinata alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.*

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: continuità territoriale aggiungere le seguenti: per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.*

**35. 20.** Governo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: la Sardegna aggiungere le seguenti: la Sicilia e isole minori dotate di scali aeroportuali.*

*Conseguentemente, alle lettere a) e b), dopo le parole: della Sardegna aggiungere le seguenti: della Sicilia e delle isole minori dotate di scali aeroportuali.*

**35. 8.** (0.34.12.2., 0.34.12.1. e 0.34.12.6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*c) emana una direttiva per lo sviluppo del trasporto merci e passeggeri delle Ferrovie dello Stato spa con la Sardegna.*

**35. 5.** (34. 9.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una Conferenza di Servizi con la partecipazione, oltre che delle Regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.*

**\*35. 11.** (0. 34. 12. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una Conferenza di Servizi con la partecipazione oltre che delle Regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti*

**\*35. 21.** Governo

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il presidente della regione con le seguenti: I presidenti delle regioni interessate;*

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: regione Sardegna con le seguenti: regioni interessate.*

#### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**35. 4.** (34. 5.) Savarese.

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**35. 12.** (0. 34. 12. 8.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri del servizio pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara d'appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), e *h*) del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 150 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 200 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

**35. 13.** (0. 34. 12. 3.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alla Sicilia.

*Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole, rispettivamente, 20 miliardi e 100 miliardi con le seguenti: 30 miliardi e 150 miliardi.*

#### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**35. 7.** (34. 11.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sopprimere il comma 5.*

#### **Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

**35. 6.** (34. 3.) Savarese.

*Al comma 5, all'alinea, dopo le parole: in Sardegna aggiungere le seguenti: in Sicilia e nelle isole minori.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere alle lettere a) e b) le parole: sardi.*

**35. 14.** (0. 34. 12. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole, rispettivamente, 20 miliardi e 30 miliardi con le seguenti 60 miliardi e 90 miliardi.*

**35. 15.** (0. 34. 12. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, valutato in 60 miliardi di lire per l'anno 1999, 240 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 200 miliardi a decorrere dell'anno 2001, si provvede in parte mediante riduzione nella misura di 20

miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi per l'anno 2000 e 100 miliardi di lire per il 2001, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e per la rimanente con gli introiti derivanti dalla abrogazione dell'articolo 12, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni. Le citate disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

**35. 16.** (0. 34. 12. 9.) Bono, Armani, Alemano, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Pao-lone, Polizzi, Proietti, Tringali.

#### COMPENSAZIONI

##### **Compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale**

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con parte dei proventi derivanti dalla soppressione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n.904, e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle

società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **(A.C. 5809 – Sezione 13)**

#### ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 36.

*(Censimento generale dell'agricoltura).*

1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi di

rilevazione ad enti ed organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalità di esecuzione dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino a livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino al livello sub-comunale, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplinano altresì:

a) l'attribuzione agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN), incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, competenti a svolgere attività di rilevazione, dell'incarico di rilevatore e di coordinatore, a personale dipendente o non dipendente, nonché le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale, ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità d'assunzione da parte dell'ISTAT e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie, con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti;

d) l'utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività di rileva-

zione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati, tenuto conto che la disaggregazione dell'informazione statistica necessaria ai livelli comunitario, nazionale e territoriale impone di rendere disponibili i dati relativi alla struttura economica e occupazionale anche per le distribuzioni congiunte che presentino frequenze inferiori a tre unità, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme sui dati sensibili.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 36.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini dell'esecuzione del censimento di cui al comma 1, l'ISTAT si avvale dei servizi messi a disposizione del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. I termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati e le forme di collaborazione e cooperazione tra l'ISTAT e il Ministero per le politiche agricole sono definiti con apposita convenzione o mediante protocollo d'intesa da stipulare tra le due amministrazioni.

**36. 1. (35. 1.)** Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

*Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: per la funzione pub-*

blica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, delle politiche agricole, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato *con le seguenti*: di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria.

*Conseguentemente:*

*al comma 2, al medesimo periodo, dopo la parola:* rilevazione *aggiungere la seguente:* censuarie, *e sostituire la rubrica con la seguente:* Art. 36 (*Organizzazione dei censimenti*).

### **36. 2. Governo**

*Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole:* dei censimenti, di comunicazione e diffusione con disaggregazione fino al livello comunale e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fino a livello sub-comunale *con le seguenti:* per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (Sistan) dei dati elementari non nominativi.

### **36. 3. Governo**

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole:* con onere di spesa a carico delle risorse destinate ai censimenti.

### **36. 4. Governo**

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole:* lettera a).

### **36. 5. Governo**

*Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e)* le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carat-

tere internazionale, comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati sensibili.

### **36. 6. Governo**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, il terzo periodo è abrogato.

### **36. 8 (ex 25. 20. - 24. 14.) Santori, Fratta Pasini.**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l'estensione all'Istituto nazionale di statistica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.

### **36. 7. Governo**

#### **(A.C. 5809 - Sezione 14)**

#### **ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

#### **ART. 37.**

*(Forestazione ambientale e tutela della biodiversità).*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alla costituzione di una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori necessità della liquidazione, in

attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 37.

*Sopprimerlo.*

**\*37. 4.** (36. 2.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimerlo.*

**\*37. 1.** (36. 3.) Giordano, Bonato, Canemi.

*Sopprimerlo.*

**\*37. 5.** (36. 4.) Peretti.

*Sopprimerlo.*

**\*37. 2.** (36. 8.) Possa.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I compiti e le funzioni per il conseguimento degli obiettivi di forestazione ambientale e di tutela della biodiversità, nei termini stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono attribuiti al Coripo Forestale dello Stato.

**37. 7.** (36. 6.) Turrone, Scalia.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* Per il conseguimento degli obiettivi *fino a:* ul-

teriori necessità della liquidazione *con le seguenti:* Per le ulteriori necessità della liquidazione, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

**37. 6.** (36. 5.) Peretti.

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , le cui azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i relativi diritti d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.

**37. 8.** (36. 7.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere da:* e per ulteriori necessità della liquidazione, *sino a:* legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**37. 3.** (36. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

#### (A.C. 5809 – Sezione 15)

#### ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 38.

*(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).*

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 10, alla lettera *c)*, dopo le parole: « isole minori, » la parola: « per » è sostituita dalle seguenti: « nonché a »;

*b)* al comma 12, al secondo periodo, la parola: « compensazioni » è sostituita dalla seguente: « riduzioni ».

2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: « ; fino a tale data restano in vigore le tariffe deli-

berate per il 1998 » e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

*Sopprimere il comma 1*

**38. 3.** (37. 3.) Scalia, Gardiol.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: alla lettera c) aggiungere le seguenti: sono abrogate, ove ricorrano, le parole: « e distribuito attraverso reti canalizzate ».*

**38. 2.** (37. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere le parole nel limite dell'accisa di lire 1.022.280 per mille litri.*

**38. 1.** (37. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Giorgetti Alberto, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.